

DCO 30/09

**RICOGNIZIONE SUI PROCESSI DI ALLOCAZIONE NELL'AMBITO DEL
SERVIZIO DI BILANCIAMENTO DEL GAS NATURALE**

Documento per la consultazione

nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 26 maggio 2009, ARG/gas 62/09

Mercato di incidenza: gas naturale

6 agosto 2009

Premessa

Il presente documento per la consultazione, predisposto nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione ARG/gas 62/09, è redatto e pubblicato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con finalità ricognitive in merito al processo di allocazione dei quantitativi di gas naturale agli utenti del sistema. Alla luce delle esperienze maturate nel corso degli ultimi due anni, mediante il presente documento l'Autorità intende acquisire elementi informativi utili alla focalizzazione delle diverse problematiche (criticità, vincoli, etc.) riguardo l'attuale svolgimento del processo, nonché alla miglior comprensione delle esigenze degli operatori, attivi nelle diverse fasi della filiera del gas, e dei clienti nella medesima materia. In considerazione della natura ricognitiva del documento, gli spunti di consultazione richiedono normalmente un elevato contributo informativo da parte degli operatori.

La rilevanza della corretta attribuzione delle partite di gas naturale tra gli utenti del sistema è da sempre basilare al fine del buon esito delle transazioni e della regolazione delle partite commerciali connesse; il medesimo tema diventa ancor più importante in una fase, come la attuale, di mercato del gas liberalizzato in cui opera una molteplicità di soggetti e in ottica di rendere possibile un'evoluzione del servizio di bilanciamento con l'introduzione di criteri di mercato, soprattutto in relazione alla completa apertura del mercato ai clienti domestici e, più in generale, dotati di misuratori non in grado di rilevare i quantitativi su base giornaliera.

Della necessità di agire con una consultazione con finalità ricognitive delle problematiche e delle esigenze in materia di allocazione è stato anche preso atto in incontri informali con gli operatori durante i quali sono stati evidenziate criticità nel processo di allocazione oggi in essere ed in esito alle diverse consultazioni relative ad aspetti inerenti al bilanciamento.

*Tutto ciò considerato, i soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il **15 ottobre 2009**, termine improrogabile di chiusura della presente consultazione. Oltre agli spunti presenti nel documento è possibile segnalare ulteriori aspetti e problematiche non evidenziate, indicando anche eventuali proposte per le possibili soluzioni. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.*

È preferibile che i soggetti interessati inviino osservazioni e commenti attraverso il servizio telematico interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it). In alternativa i soggetti interessati possono inviare osservazioni e commenti al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail con allegato il file contenente le osservazioni, fax, posta:

Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Mercati
Unità Dispacciamento, Trasporto/Trasmissione e Stoccaggio
Unità Distribuzione
piazza Cavour 5 – 20121 Milano
fax 02-65565265
e-mail: mercati@autorita.energia.it

INDICE

<u>1.</u>	<u>Introduzione</u>	<u>4</u>
<u>2.</u>	<u>Contesto normativo di riferimento</u>	<u>4</u>
<u>3.</u>	<u>Finalità del processo allocativo e ambito della presente consultazione con finalità ricognitive</u>	<u>5</u>
<u>4.</u>	<u>L'allocazione come definita dalla normativa.....</u>	<u>7</u>
	<i>Profilazione convenzionale e dati di misura dei punti di riconsegna.....</i>	<i>7</i>
	<i>La procedura di allocazione agli Utenti del Bilanciamento: imprese di trasporto.....</i>	<i>9</i>
	<i>La mappatura dei rapporti commerciali.....</i>	<i>11</i>
	<i>La procedura di allocazione: imprese di distribuzione</i>	<i>12</i>

1. INTRODUZIONE

- 1.1. La legge n. 481/95 istitutiva delle Autorità indipendenti, assegna all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: l'Autorità) la finalità di garantire la promozione, fra l'altro, dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità del settore del gas, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo.
- 1.2. L'Autorità, come stabilito nella delibera GOP 01/09 che adotta il piano strategico triennale, persegue l'obiettivo di creare i prerequisiti per l'introduzione di un sistema di bilanciamento gas basato su criteri di mercato. Prerequisito per un siffatto sistema è una determinazione delle partite fisiche ed economiche degli operatori del sistema che sia connotata da caratteristiche di completezza e robustezza.
- 1.3. Alla luce delle esperienze maturate nel corso degli ultimi anni termici, delle segnalazioni pervenute da parte degli operatori, nonché delle osservazioni avanzate in esito a diverse consultazioni, l'Autorità ritiene opportuno procedere ad una approfondita analisi delle criticità connesse all'attuale processo di allocazione, tassello imprescindibile per la determinazione delle suddette partite fisiche ed economiche di un sistema di bilanciamento di merito economico, per individuare possibili soluzioni volte al loro superamento.
- 1.4. Con la deliberazione 26 maggio 2009, ARG/gas 62/09 (di seguito: deliberazione n. 62/09), l'Autorità ha pertanto avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di allocazione dei quantitativi gas agli utenti del sistema, conferendo mandato al Direttore della Direzione Mercati di procedere nello svolgimento di attività conoscitive ed istruttorie. In tale ambito si inquadra il presente documento di consultazione con finalità ricognitive, volto all'acquisizione di elementi informativi utili alla focalizzazione delle diverse problematiche (criticità, vincoli, etc.) riguardo l'attuale svolgimento del processo, nonché alla miglior comprensione delle esigenze degli operatori, presenti sulle diverse attività della filiera del gas, consumatori ed utenti nella medesima materia.

2. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- 2.1. Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), definisce l'attività di trasporto e bilanciamento come attività di interesse pubblico e stabilisce che le imprese di trasporto governano i flussi di gas naturale ed i servizi necessari al funzionamento del sistema, compresa la modulazione.
- 2.2. La deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02, disciplina le garanzie di libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale, definisce le norme per la predisposizione dei codici di rete e prevede la regolazione dell'attività di bilanciamento.
- 2.3. La deliberazione 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04), disciplina le garanzie di libero accesso al servizio di distribuzione del gas, definisce le norme per la predisposizione dei codici di rete, definisce le procedure funzionali all'allocazione dei quantitativi di gas tra utenti dei punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto (articolo 19 e articolo 29), ai fini del bilanciamento, unitamente alle modalità con cui l'impresa maggiore di trasporto procede all'allocazione dei suddetti quantitativi (articolo 20 e articolo 29).
- 2.4. La deliberazione 2 febbraio 2007, n. 17/07 (di seguito: deliberazione 17/07) definisce i profili di prelievo standard associati a categorie d'uso del gas, da utilizzarsi ai fini dell'allocazione di

quantitativi gas per i punti di riconsegna per i quali non è disponibile la misura effettiva nel periodo rilevante.

- 2.5. La deliberazione 26 maggio 2009, ARG/gas 62/09 (di seguito: deliberazione 62/09) avvia un procedimento ai fini della formazione di provvedimenti in materia di allocazione dei quantitativi gas agli utenti del sistema.
- 2.6. La deliberazione 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificata, definisce il testo integrato delle disposizioni relative al servizio di vendita al dettaglio gas (TIVG) e stabilisce, tra il resto, modalità di rilevazione delle misure per i punti di riconsegna.
- 2.7. La deliberazione 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08 definisce direttive per la messa in servizio dei gruppi misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale.
- 2.8. L'RTDG - Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 allegato alla deliberazione ARG/gas 159/08.
- 2.9. Il Codice di Rete di Snam Rete Gas (di seguito: Codice Rete SRG), come approvato dall'Autorità, prevede, nell'ambito dell'attività di bilanciamento, procedure e regole funzionali al processo di allocazione.
- 2.10. Il Codice di Rete di Società Gasdotti Italia (di seguito: Codice Rete SGI), come approvato dall'Autorità, prevede, nell'ambito dell'attività di bilanciamento, procedure e regole funzionali al del processo di allocazione.
- 2.11. Il Codice di Rete tipo per il servizio di distribuzione del gas (di seguito: CRDG), come allegato alla deliberazione 6 giugno 2006, n. 108/06 e successivamente modificato, prevede, nell'ambito della gestione del servizio di distribuzione, procedure funzionali all'allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti dei punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto.
- 2.12. Il codici di Rete della società Italgas S.p.A. e società collegate come approvati, modificati e integrati dall'Autorità con deliberazioni n. 131/07, n. 248,07, n. 249,07,n. 250/07, n. 251/07, n. 252/07.

3. FINALITÀ DEL PROCESSO ALLOCATIVO E AMBITO DELLA PRESENTE CONSULTAZIONE CON FINALITÀ RICOGNITIVE

- 3.1. Il processo di allocazione consente l'attribuzione agli utenti responsabili del bilanciamento nell'ambito del servizio di trasporto e bilanciamento del gas naturale dei quantitativi di gas immessi nel sistema di trasporto e prelevati dei clienti finali.
Tale attribuzione, che deve avvenire coerentemente con il periodo rilevante adottato nel bilanciamento (il giorno gas), deve necessariamente ricorrere ad attribuzioni convenzionali con riferimento a tutti i punti, normalmente di prelievo, non dotati di misuratore in grado di rilevare i quantitativi prelevati su base giornaliera. Tali quantitativi vengono in questi casi determinati ricorrendo, appunto, a meccanismi di profilazione convenzionale.
- 3.2. Più in generale, in tutto il sistema gas ogni punto rilevante (di immissione, consegna, riconsegna, prelievo etc.) in cui fluisce gas appartenente a più utenti, che non dispone di una misurazione per soggetto, ma esclusivamente complessiva, richiede una procedura di allocazione, ovvero di ripartizione convenzionale, del gas tra gli Utenti in corrispondenza di

tale punto. Sulla base di quanto sopra descritto, procedure di allocazione ai rispettivi Utenti sono oggi applicate dall'impresa di trasporto in corrispondenza di:

- punti di entrata della rete nazionale (punti interconnessi con l'estero e punti di immissione da produzioni nazionali);
- punti di entrata e uscita della rete nazionale dall'*hub* di stoccaggio;
- punti di uscita dalla rete nazionale;
- punti di riconsegna su rete regionale;
- punti di riconsegna presso clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto;
- punti di riconsegna della rete di trasporto interconnessi con reti di distribuzione (di seguito: punti di consegna);

e dall'impresa di distribuzione ai propri Utenti in corrispondenza di:

- punti di consegna.

- 3.3. L'assetto sopra richiamato presuppone, quindi, che siano disponibili valori su base giornaliera delle partite fisiche di gas oggetto delle transazioni. Con particolare riferimento al servizio di trasporto e bilanciamento, agli utenti di tale servizio devono essere attribuite partite fisiche per ogni giorno corrispondenti ai prelievi negli stessi giorni dei punti di prelievo di loro competenza. Tali punti possono sia situarsi sulla rete di trasporto che sulla rete di distribuzione e possono essere dotati di misurazione su base giornaliera (di seguito: punti giornalieri) oppure dotati di misurazione non giornaliera ovvero mensile, plurimensile o annuale (di seguito: punti non giornalieri).
- 3.4. La partita fisica giornaliera di competenza di ogni singolo utente del trasporto e del bilanciamento (di seguito: UdB) deve risultare dalla "somma" del gas prelevato dai punti giornalieri e dai punti non giornalieri, ovvero per cui non si dispone di un valore giornaliero di prelievo effettivo, corrispondenti ai soggetti che rifornisce (normalmente i venditori sulla rete di distribuzione); in altre parole la determinazione della partita fisica per ciascun Utente avviene per il tramite di un'attribuzione convenzionale dei quantitativi di gas di competenza; ovvero la suddetta allocazione.
- 3.5. Da quanto sopra scendono due esigenze fondamentali per poter determinare la partita fisica giornaliera di competenza di un UdB:
- a) una regola certa di attribuzione univoca di ciascun punto a ciascun Utente per ciascun giorno;
 - b) un meccanismo convenzionale di profilazione, con cui il dato di misura disponibile per tali punti, cumulato su un periodo superiore al giorno, è ripartito nei vari giorni componenti il periodo medesimo.
- 3.6. Il meccanismo di profilazione convenzionale stabilito per il sistema gas italiano è stato adottato con la deliberazione n. 17/07 (di seguito: profilazione 17/07) e appartiene alla tipologia dei profili convenzionali per categoria.
- 3.7. Le attività di allocazione risultano, per natura del processo e per la peculiarità del sistema gas italiano, trasversali alla filiera del gas, coinvolgendo le imprese di trasporto e i relativi Utenti e le imprese di distribuzione e i relativi utenti della distribuzione (di seguito: UdD).
- 3.8. Viste le finalità di attribuzione della partite fisiche di competenza, ne consegue che le regole e le modalità relative al processo allocativo devono:
- essere quanto più possibile stabili, chiare e verificabili da parte dei diversi soggetti, al fine di facilitarne l'attività previsionale e quindi la programmazione dell'andamento dei prelievi gas di pertinenza;

- garantire su una base temporale più lunga (ad es. su base annuale) la coerenza tra i quantitativi allocati a ciascun utente ed i quantitativi complessivamente immessi e prelevati nei punti di immissione e di prelievo di sua competenza.
- 3.9. L'assenza di trasparenza e l'incertezza della possibile previsione comporta il sostegno di rischi maggiori per gli UdB che si traduce inevitabilmente, in ultima analisi, in un aumento di prezzo esposto ai clienti finali.
- 3.10. Al fine di favorire l'effettiva apertura del mercato, anche per quei clienti con punti di riconsegna allacciati alle reti di distribuzione, ovvero la gran parte dei clienti nazionali, l'Autorità ritiene che debbano essere superate le eventuali criticità che non consentono una corretta attribuzione delle partite di gas tra i soggetti interessati e che, introducendo una difficoltà a prevedere le proprie posizioni commerciali da parte degli operatori, possono rappresentare barriere all'ingresso per nuovi operatori, in particolare per quelli di piccole dimensioni. A tal fine, l'ambito della presente ricognizione si limita all'allocazione presso i punti di consegna ai propri utenti condotta dall'impresa di distribuzione da un lato e dall'impresa di trasporto dall'altro.

- Q1. Si ritiene esaustiva la descrizione delle finalità del processo allocativo? Se no, indicare le integrazioni necessarie.*
- Q2. Si ritiene necessario evidenziare criticità relative al processo allocativo per punti al di fuori dell'ambito individuato del presente documento? Se sì indicare le motivazioni a sostegno della risposta.*

4. L'ALLOCAZIONE COME DEFINITA DALLA NORMATIVA

Profilazione convenzionale e dati di misura dei punti di riconsegna

- 4.1. Alla base della determinazione della posizione di ciascun UdB e UdD rispetto alla quantità totale di gas immesso/prelevato (di seguito: immesso e prelevato) in ciascun punto di consegna e riconsegna, vi sono gli esiti del servizio di misura, ossia la rilevazione dei flussi di gas in entrata e in uscita da ciascun punto di competenza rispetto al periodo temporale stabilito e la raccolta delle misure prodotte dai misuratori.
- 4.2. L'RTDG stabilisce al comma 52.1 che la responsabilità del servizio di misura è assegnata:
- per i punti di consegna all'impresa di trasporto
 - punti di riconsegna, l'impresa distributrice
- 4.3. Il TIVG all'art. 14, comma 1 stabilisce obblighi in merito alla frequenza dei tentativi di raccolta delle misure di ciascun punto di riconsegna (una volta all'anno per i clienti con consumi fino a 500 Smc/anno; almeno una volta ogni sei mesi per clienti con consumi superiori a 500 Smc/anno; almeno una volta al mese per clienti con consumi superiori a 5'000 Smc/anno ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi

medi mensili)¹. La normativa prevede inoltre la possibilità di rilevazione dei consumi tramite l'autolettura dei clienti con la procedura messa eventualmente a disposizione dai venditori.

- 4.4. È inoltre in uso che alcuni punti di riconsegna ad alti consumi siano equipaggiati con misuratori in grado di rilevare i consumi giornalieri.
- 4.5. Come già detto, per i punti di riconsegna per cui non si dispone di una misura effettiva² e sincrona con l'inizio e la fine del periodo rilevante per la determinazione della partita fisica (giorno o mese a secondo della finalità per cui la partita deve essere determinata) per il sistema gas italiano è stato introdotto il metodo di profilazione convenzionale basato sui profili di prelievo standard, ai fini di determinare convenzionalmente un quantitativo gas riconsegnato nel periodo di tempo in considerazione.
- 4.6. I profili come definiti dalla deliberazione 17/07 fanno riferimento al giorno come periodo rilevante e all'anno civile come periodo di riferimento complessivo (sono infatti composti da valori percentuali giornalieri, la cui somma su base annuale è pari a 1).
- 4.7. I profili di prelievo standard sono differenziati:
- per categoria d'uso, ossia in funzione delle finalità d'utilizzo del gas
 - per classe di prelievo, ossia in funzione del numero di giorni della settimana in cui avviene il prelievo
 - per zona climatica, sulla base delle zone climatiche utilizzate ai fini della determinazione delle tariffe di trasporto.
- A ogni combinazione delle precedenti variabili è associato in modo univoco un profilo di prelievo standard.
- 4.8. Oltre ai profili di prelievo standard definiti dall'Autorità, le imprese di distribuzione possono, previa motivata richiesta da sottoporre al parere dell'Autorità, definire profili di prelievo standard aggiuntivi associati a categorie d'uso del gas.
- 4.9. L'associazione tra il profilo di prelievo standard e il prelievo annuo effettivo individua il profilo di prelievo caratteristico di ciascun punto di riconsegna. Tale profilo caratteristico è utilizzato anche ai cosiddetti "fini allocativi", per determinare il volume complessivo prelevato nei punti di riconsegna associati a ciascun UdD e privi di misura effettiva nel periodo rilevante (di seguito: prelevato profilato).

Q3. *Vi sono criticità in merito alle determinazioni dell'ammesso e prelevato ai punti di consegna? E alla messa a disposizione del responsabile della determinazione ai soggetti interessati?*

Q4. *Vi sono criticità in merito ai profili di prelievo? Se sì, sono inerenti alla definizione dei profili standard oppure all'attribuzione di questi ai punti di riconsegna?*

¹ Precedentemente all'emanazione della deliberazione 5 giugno 2009, ARG/gas 69/09 relativa a disposizioni urgenti in materia di servizio di misura dei punti di riconsegna di gas naturale a partire dal 1° luglio 2009, tali aspetti erano disciplinati dalla deliberazione 18 ottobre 2001, n.229/01.

² A tal fine sono considerate effettive le rilevazioni dei punti di prelievo in corrispondenza della fine del mese. Come definito nel CRDG la misura effettiva può essere riferita al periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il primo giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno del mese e ricondotta all'ultimo giorno del mese utilizzando il profilo di prelievo associato al punto di riconsegna.

- Q5.** *Gli attuali profili standard sono esaustivi? Indicare la motivazione a sostegno della risposta.*
- Q6.** *Nell'operatività sono utilizzati anche altri profili di prelievo? Se sì, dettagliare quali e le relative finalità.*
- Q7.** *Si condivide che, secondo quanto definito dall'articolo 7 della deliberazione n. 138/04, l'aggiornamento per ciascun punto di riconsegna del profilo di prelievo caratteristico possa essere effettuata dall'impresa di distribuzione? Indicare la motivazione a sostegno della risposta.*
- Q8.** *Secondo quali modalità e criteri i diversi soggetti aggiornano i profili di prelievo per ciascun punto di riconsegna? Con quali frequenze avvengono tali aggiornamenti ?*
- Q9.** *A fronte di comunicazioni da parte degli UdD relative a dati necessari per l'identificazione del profilo caratteristico di ciascun punto di riconsegna, con quali tempistiche l'impresa di distribuzione aggiorna il profilo? Come e con quali tempistiche sono comunicati gli aggiornamenti agli UdD ?*

La procedura di allocazione agli Utenti del Bilanciamento: imprese di trasporto

- 4.10. L'impresa di trasporto sulla base dei dati trasmessi dalle imprese di distribuzione determina, secondo la mappatura dei rapporti commerciali che mette in relazione gli UdB con gli UdD (cfr.4.16 e seguenti), le allocazioni giornaliere per la determinazione del volume di gas complessivo trasportato giornalmente da ogni singolo UdB.
- 4.11. L'allocazione agli UdB avviene quindi secondo un processo "bottom-up" sulla base dei dati di allocazione ad ogni UdD determinati dalle imprese di distribuzione e delle informazioni fornite dalle imprese di distribuzione e dai trader in merito alla mappatura dei rapporti commerciali fra UdD e UdB per ciascun punto di consegna così che l'impresa di trasporto abbia tutti gli elementi per disaggregare i dati ricevuti e riaggregarli per UdB formandone quindi l'allocazione di competenza su base giornaliera.^{3 4}

³ Secondo il CDR di SRG (capitolo 9 comma 3.4.4) qualora essa non disponga di alcune o di tutte le informazioni delle relazioni commerciali necessarie all'allocazione giornaliera dei quantitativi di gas agli UdB, trasporto provvede alla ripartizione dei volumi di gas consegnati agli UdD sulla base :

- del programma di trasporto di ciascun UdB;
- delle capacità conferite a ciascun UdB.

Qualora l'impresa di distribuzione:

- non comunichi i dati di allocazione degli UdD, oppure
- li comunichi oltre i tempi previsti, oppure
- non vi sia la "quadratura" tra immesso e prelevato in ciascun punto di consegna,

l'impresa di trasporto provvede direttamente ad allocare i quantitativi corrispondenti all'immesso agli UdB secondo proprie regole ovvero se il prelevato totale (dato dalla somma del prelevato misurato e del prelevato profilato) è inferiore al 90% dell'immesso al punto di consegna, l'impresa di trasporto, alloca agli UdB l'immesso misurato:

- in proporzione ai programmi giornalieri di trasporto degli UdB, oppure
- se questi non sono disponibili, in proporzione alla capacità di trasporto conferita al punto di consegna agli UdB;

negli altri casi, ossia se il prelevato totale (dato dalla somma del prelevato misurato e del prelevato profilato) è superiore al 90% dell'immesso al punto di consegna, l'impresa di trasporto provvede:

- a utilizzare per gli UdD per cui non sono pervenuti i dati di allocazione, i dati di prelievo giornaliero più recenti in suo possesso,
- a ripartire la differenza tra l'immesso al punto di consegna e i quantitativi allocati agli UdD, in base al prelevato profilato degli UdD in assenza di questi dati in base al prelevato misurato giornalmente.

⁴ Secondo il CDR di SGI se non vi è la "quadratura" tra immesso e prelevato (cioè la somma per tutti gli UdD della quota di prelevato misurato e prelevato stimato, nell'unità di tempo rilevante: giorno o mese) in ciascun punto di consegna,

Sino al 30 settembre 2010

- 4.12. A fronte di una trasmissione mensile per ogni punto di consegna di dati di allocazione agli UdD (cfr. paragrafo 4.27) da parte delle imprese di distribuzione, come previsto fino al 30 settembre 2010, l'impresa di trasporto determina la partita fisica di gas da allocare giornalmente ad ogni UdB, in considerazione della mappatura dei rapporti commerciali e applicando, ove non disponibili valori relativi a prelievi misurati, i profili standard associati a ciascun punto di riconsegna.
- 4.13. In dettaglio l'impresa di trasporto:
- profila i dati su base mensile comunicati dall'impresa di distribuzione per ciascun UdD applicando i profili di prelievo standard (cfr. paragrafo 4.27);
 - determina il prelevato giornaliero di ciascun UdD come somma del prelevato misurato giornalmente (P_{mg}) comunicato dall'impresa di distribuzione e del prelevato profilato, calcolato applicando i profili di prelievo ($P_{pgprofilo1}; P_{pgprofilo2}; \dots P_{pgprofilon}$);
 - ripartisce eventuali differenze tra l'immesso e la somma del prelevato giornaliero ottenuto dalla determinazione di cui al precedente alinea :
 - l'impresa maggiore di trasporto con ordine di priorità tra prelevato profilato di ciascun UdD (nell'ordine mensili e giornalieri) e qualora necessario in proporzione al prelevato misurato (nell'ordine mensili e giornalieri)⁵;
 - l'altra impresa di trasporto indifferentemente sul prelevato profilato giornaliero derivanti da prelievi che dispongono di una misura mensile e non; ove siano presenti solo prelievi misurati giornalmente le differenze sono ripartite sul prelevato misurato giornaliero.
 - determina il prelevato giornaliero di ciascun UdB come sommatoria, ossia aggregazione, delle quote dei prelievi allocate giornalmente a ciascun UdD in esito a quanto sopra descritto, secondo la mappatura delle relazioni commerciali e le relative regole di ripartizione.
- 4.14. A fronte di mancata disponibilità di dati o mancata corrispondenza tra immesso e prelevato, sono previste le medesime modalità di cui alle note 3 e 4.
- 4.15. Ciascun mese l'impresa di trasporto determina, oltre che il bilancio del mese M-1, in occasione di comunicazione di dati più aggiornati di allocazione da parte delle imprese di distribuzione (cfr. paragrafo 4.27) a seguito di loro disponibilità di dati di misura precedentemente non disponibili (tipicamente riguardante i “non giornalieri e non mensili”), la procedura di revisione delle misure e/o delle allocazioni per il mese M-3, dando corso ai relativi eventuali conguagli di fatturazione agli UdB, che hanno tempo due giorni lavorativi per comunicare eventuali rettifiche dovute ad errori. Successivamente i valori di misura e allocazione sono considerati definitivi e non più soggetti ad ulteriori modifiche.

l'impresa di trasporto provvede a ripartire la differenza tra gli UdD in misura proporzionale al prelevato profilato giornaliero degli UdD. In assenza di prelevato profilato, la ripartizione avviene sul prelevato misurato giornalmente. Qualora per alcuni UdD non sia comunicato dall'impresa di distribuzione alcun volume, l'impresa di trasporto utilizza i dati più recenti relativi a tali UdD. Qualora anche tali dati non siano disponibili, la ripartizione di eventuali differenze tra immesso e prelevato al punto di consegna avviene con profilo piatto e in parti uguali tra gli UdD privi di volume (nei mesi tra giugno e settembre) o secondo le temperature giornaliere della zona climatica di riferimento

⁵ Per ulteriori dettagli in merito, nonché per possibili evoluzioni del processo si rimanda al DCO 11/09.

- Q10.** *Quali sono le criticità riscontrabili nei processi descritti ? Si richiede di integrare la descrizione con eventuali elementi ritenuti rilevanti.*
- Q11.** *Quali criticità si riscontrano nel processo descritto per gli UdB e per gli UdD nella fase gestita dall'impresa di trasporto?*
- Q12.** *Tutti i dati necessari alla trasparenza dell'intero processo sono resi disponibili ai soggetti interessati in modo tempestivo e fruibile? Se no indicare in dettaglio le criticità.*
- Q13.** *Come sono riallocate le differenze agli utenti della distribuzione in occasione dei riconciliazioni operate dalle imprese di trasporto in caso di comunicazioni da parte delle imprese di distribuzione di valori di prelevato complessivamente inferiori all'immesso?*
- Q14.** *Quali criticità si riscontrano nella procedura di revisione delle misure e delle allocazioni per il mese M-3? Si invita a una illustrazione di dettaglio.*

La mappatura dei rapporti commerciali

- 4.16. Secondo gli artt. 9 e 10 della deliberazione 138/04 la mappatura delle relazioni tra gli UdB e gli UdD in relazione ai punti di consegna e di riconsegna, ai fini del processo allocativo, avviene con un processo "bottom-up".
- 4.17. Ciascun UdD comunica all'impresa di distribuzione i dati identificativi del soggetto da cui si rifornisce (Shipper, che possono configurarsi come UdB, e Trader), nonché le regole di ripartizione della disponibilità del gas, se si rifornisce da più soggetti, per ciascun punto di riconsegna.
- 4.18. Le regole applicate ai fini della ripartizione tra un UdD e suoi molteplici diversi fornitori⁶ (UdB) sono diverse fra le imprese di trasporto. Per una impresa sono:
- percentuale (ripartizione in base a percentuali prefissate);
 - rank (ripartizione in base alla priorità definita ed a valori limiti prefissati);
- Per l'altra:
- mista percentuale e rank (combinazione dei due metodi precedenti).
- 4.19. L'impresa di distribuzione comunica all'impresa di trasporto per ciascun punto di consegna le informazioni ricevute sulla mappatura commerciale dagli UdD, anche in relazione a eventuali variazioni correlate a processi di attivazione della fornitura o sostituzione nella fornitura ai punti di consegna (casi di *switching*).
- 4.20. Se l'impresa di distribuzione per i suoi consumi (cfr. paragrafo 4.23) non si rifornisce da un UdD, ma si rifornisce direttamente da un altro soggetto (trader o UdB), comunica all'impresa di trasporto anche i dati identificativi del soggetto ed eventualmente le regole di ripartizione se si rifornisce da più soggetti.
- 4.21. I trader, che non si configurano né come UdD né come UdB, comunicano direttamente all'impresa di trasporto, i dati identificativi dei soggetti da cui si riforniscono (UdB) con le relative regole di ripartizione e i dati identificativi dei soggetti a cui riforniscono il gas (UdD).

⁶ La relazione tra UdD e UdB non è esclusivamente di uno a uno, ma può essere di uno a molti.

- 4.22. In tal modo, assumendo che le informazioni siano sempre aggiornate, l'impresa di trasporto dispone di tutte le informazioni necessarie per costruire la mappatura completa delle relazioni commerciali tra UdD e UdB.



- Q15.** Vi sono ulteriori elementi da considerare ai fini della mappatura delle relazioni commerciali tra i soggetti? Se sì, quali ?
- Q16.** Quali problematiche si riscontrano nell'ambito della mappatura delle relazioni commerciali?
- Q17.** Si richiede di specificare con quali modalità e secondo quali tempistiche avviene la comunicazione tra UdD e imprese di distribuzione?
- Q18.** e tra trader e impresa di trasporto?

La procedura di allocazione: imprese di distribuzione ⁷

A regime

- 4.23. Ai fini dell'allocazione agli UdD (e indirettamente agli UdB), a regime, l'impresa di distribuzione determina giornalmente per ogni punto di consegna e per ogni UdD:
- il totale giornaliero del prelevato misurato, ossia la sommatoria dei dati di misura di gas prelevato dai punti di riconsegna misurati giornalmente (P_m);
 - il totale giornaliero del prelevato profilato, ossia stimato sulla base dei profili di prelievo, calcolato come somma del prelevato dei punti di riconsegna misurati con cadenza superiore al giorno e quindi determinati in base ai diversi profili di prelievo attribuiti a ciascun punto di riconsegna (P_p);

⁷ Fonte: CDRG, capitolo 9

- il totale giornaliero prelevato a proprio titolo, ossia gli autoconsumi qualora l'impresa di distribuzione non sia fornita da un UdD (P_d).

4.24. Ai fini delle determinazioni del precedente alinea, sulla base del quantitativo giornaliero rilevato presso il punto di consegna, ossia dell'immesso (I), al netto del totale giornaliero prelevato a proprio titolo (P_d), e la somma del totale giornaliero del prelevato misurato (P_m) e profilato (P_p), l'impresa di distribuzione determina il quantitativo oggetto di riconciliazione (Δ).

$$\Delta = (I - P_d) - (P_m + P_p)$$

4.25. Al fine della riconciliazione, ossia "quadratura", tra immesso e prelevato in ciascun punto di consegna, eventuali differenze (Δ) sono attribuite dall'impresa di distribuzione proporzionalmente ai singoli prelievi dei punti di riconsegna profilati (P_p), e durante il periodo termico (1 ottobre – 30 aprile) solo ed esclusivamente ai punti di riconsegna profilati a cui sono associati profili termici. Il prelevato iniziale totale giornaliero dei prelievi profilati viene quindi ad essere modificato.

4.26. L'impresa di distribuzione trasmette all'impresa di trasporto e rende disponibili agli stessi UdD in forma aggregata per punto di consegna e per UdD, i dati relativi all'allocazione, entro le ore 18.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello a cui si riferiscono i dati stessi. Fino alla fine dell'anno termico 2010-2011 l'allocazione può avvenire mensilmente e la trasmissione dei dati deve avvenire entro il quinto giorno lavorativo e comunque non oltre il giorno nove del mese successivo a quello a cui si riferiscono i dati giornalieri.

Sino al 30 settembre 2010

4.27. Sino al 30 settembre 2010, solo nel caso in cui l'impresa di distribuzione non utilizzi profili di prelievo standard aggiuntivi rispetto a quelli definiti dall'Autorità, l'impresa di distribuzione determina, per ciascun punto di consegna, i quantitativi totali su base mensile⁸ (senza dettaglio giornaliero), aggregati per UdD, relativi a:

- il totale giornaliero del prelevato misurato (numero di valori pari al numero-giorni del mese) (P_{mg});
- il totale mensile del prelevato basato su misure mensili (1 valore)⁹ (P_{mm});
- il totale mensile del prelevato profilato aggregato per ciascuno dei profili di prelievo¹⁰ (numero valori pari al numero dei profili utilizzati) ($P_{pprofilo1}$; $P_{pprofilo2}$;..... $P_{sprofilon}$).

4.28. Ai fini delle determinazioni del precedente alinea, sulla base dell'immesso mensile rilevato presso il punto di consegna, (I), al netto del totale mensile prelevato a proprio titolo (P_d), e la somma del totale mensile del prelevato misurato ($P_{mg} + P_{mm}$) e profilato ($P_{pprofilo1}$; $P_{pprofilo2}$;..... $P_{pprofilon}$), l'impresa di distribuzione determina il quantitativo oggetto di riconciliazione (Δ):

⁸ Sino al 30 settembre 2010 è previsto che le imprese di distribuzione, se non utilizzano profili standard aggiuntivi, determinino dati di allocazione su base mensile; dal 1 ottobre 2010 fino alla fine dell'anno termico le allocazioni avvengono mensilmente con dettaglio giornaliero; successivamente l'allocazione avviene su base giornaliera e trasmessa mensilmente –cfr.paragrafo 4.23).

⁹ Si veda nota n. 2.

¹⁰ Come definito nel CDRG la stima può riguardare l'intero mese o solo una parte di esso, in relazione alla disponibilità o meno di una lettura effettiva nel corso del mese stesso. .

$$\Delta = (I - P_d) - (\Sigma P_{mg} + P_{mm} + P_{pprofilo1} + P_{pprofilo2} + \dots + P_{pprofilon})$$

- 4.29. Al fine della riconciliazione, ossia “quadratura”, tra immesso e prelevato in ciascun punto di consegna, l’eventuale differenza (Δ) è attribuita dall’impresa di distribuzione proporzionalmente ai singoli prelievi dei punti di riconsegna profilati ($P_{pprofilo1}$; $P_{pprofilo2}$;..... $P_{sprofilon}$), e durante il periodo termico (1 ottobre – 30 aprile) solo ed esclusivamente ai punti di riconsegna profilati a cui sono associati profili termici. Il volume iniziale totale mensile del prelevato profilato viene quindi ad essere modificato.
- 4.30. L’impresa di distribuzione trasmette all’impresa di trasporto e rende disponibili agli stessi UdD in forma aggregata, per punto di consegna e per UdD, i dati relativi all’allocazione mensile, entro il quinto giorno lavorativo, e comunque non oltre il giorno nove del mese successivo a quello a cui si riferiscono i dati (mese di competenza).
- 4.31. Nel caso di impianti di distribuzione interconnessi o porzioni di impianti gestiti da più imprese di distribuzione, la trasmissione all’impresa di trasporto e agli UdD dei dati relativi al processo di allocazione è effettuata dall’impresa di distribuzione che gestisce il maggior numero di punti di consegna e, se uguale, dall’impresa che gestisce il maggior numero di punti di riconsegna.
- 4.32. Qualora l’impresa di distribuzione entri in possesso di nuovi dati relativi a prelievi con riferimento a mesi precedenti a quello di competenza, la stessa impresa di distribuzione procede alla rideterminazione dei dati funzionali all’allocazione dei mesi precedenti, comunicando i nuovi dati all’impresa di trasporto.

- Q19.** *Quali criticità si riscontrano nelle implementazioni attuali? Si invita a una illustrazione di dettaglio completando, qualora ritenuto opportuno, quanto sopra descritto.*
- Q20.** *Quali rischi pone tale processo in capo agli UdD e agli UDB?*
- Q21.** *Come avviene la ripartizione di eventuali differenziali tra immesso e prelevato da parte dell’impresa di distribuzione sui punti di riconsegna stimati?*
- Q22.** *Nel caso in cui per un punto di riconsegna misurato mensilmente si dispone di una misura non fra i 5 giorni precedenti o il primo seguente la fine del mese, il prelievo come è profilato? Il suo prelievo mensile è inoltre ricompreso nei profilati $P_{pprofilon}$ anziché nel P_{mm} ?*
- Q23.** *I quantitativi di gas relativi all’immesso delle imprese di distribuzione a proprio titolo sono misurati o stimati? E se stimati, come avviene la profilatura giornaliera o mensile ?*
- Q24.** *Quali informazioni (reportistica) sono rese disponibili agli UdB e agli UdD? Sono esaustive? Se no, indicare le ulteriori necessità*